

IL “PRIVILEGIUM FRATERNITATIS”

Il c. 303, la “partecipazione al carisma”, l’unità e l’identità dell’Ofs

*p. Pietro Carfagna **

1. La via dei privilegi

Nonostante San Francesco avesse scelto la via della marginalità, che comportava di non ricorrere alla Curia Romana per ottenere dispense e privilegi (Test 25:123), S. Chiara difese strenuamente il cosiddetto “privilegium paupertatis”¹, fino a quando non fu inserito nella Regola che Innocenzo IV gli approvò un giorno prima della morte. Qualcosa di analogo è avvenuto per il Terzo Ordine. Per configurare giuridicamente la sua collocazione nell’ordinamento della Chiesa, si ricorse ad un “privilegio apostolico”, che affidava ai Primi Ordini francescani la cura pastorale dei suoi membri. Il privilegio si è man mano consolidato ed è divenuto definitivo attraverso vari interventi dei Pontefici. Decisivo fu quello di Sisto IV, con il decreto «*Romani Pontificis Providentia*» del 15 dicembre 1471, che affidava agli Osservanti «*superiorità, preminenza e autorità sui fratelli e le sorelle del terz’ordine detti della Penitenza*» e proibiva ai vescovi di «*ostacolarli [i frati minori] nelle suddette cose*». Tra il 1725 e il 1729 Benedetto XIII, con quattro distinte Costituzioni rinnovava ed estendeva alle varie Famiglie Francescane del Primo Ordine quegli stessi diritti e la piena facoltà di ammettere candidati al Terzo Ordine². Il privilegio è divenuto legge ordinaria della Chiesa con il Codice del 1917, ripreso poi dal Codice del 1983 al can. 303³.

Alla luce di questo “privilegio” il Terzo Ordine affidato alla cura pastorale dei Frati Minori da alcuni anni si sta adoperando nell’intento di salvaguardare la sua identità di Terzo Ordine con un particolare e specifico rapporto con il suo Ordine di riferimento, cioè l’Ordine dei Frati Minori. Nel 1998 la Ministra nazionale fu costretta a presentare un ricorso contro il Decreto emesso dalla Ministra Generale Ofs, che imponeva dall’alto il processo di unificazione strutturale dell’Ofs italiano⁴. Il 29 novembre 2000 tale decreto fu corretto dalla Congregazione degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica (CIVCSVA) dando un anno di tempo all’Ofs-minori per una *propria via* all’unità⁵. Poiché non si trovarono le modalità per avviare un dialogo e poter attuare tale “propria via”, anzi aumentavano le pressioni e le interferenze, la stessa Ministra nazionale fece ricorso alla Segnatura Apostolica, la quale con sentenza del 28 giugno 2003⁶ ribadiva la necessità di pervenire all’unità, ma riconosceva al Terzo Ordine dei Minori il diritto di partecipare attivamente al perseguimento di tale unità anche in maniera nuova rispetto a quanto deliberato dal Consiglio



Internazionale Ofs. In diverse Dichiarazioni dell’Assemblea Nazionale a partire dal 2001, prese quasi tutte all’unanimità, *l’Ofs-minori ha indicato la via federativa – che salvaguarda i Consigli di Obbedienza – come “propria via” all’unità strutturale*⁷.


In pratica questa componente del laicato francescano non solo vuole avere rapporti di comunione e di collaborazione con tutta la cosiddetta “famiglia francescana”, ma vuole continuare ad avere un rapporto vitale-reciproco in maniera singolare con un Ordine ben preciso (nella visione del can. 303 che parla di singoli Istituti di vita consacrata) per vivere pienamente con esso – come si esprime la Regola di

Paolo VI all’art. 26 – una relazione di “*comunione e corresponsabilità*”.

Potremmo appropriatamente parlare della rivendicazione oggi, dopo tanti secoli di storia feconda del Terzo Ordine, di un vero e proprio “privilegium fraternitatis”, di un rapporto cioè preferenziale tra Primo e Terzo Ordine, al punto da renderli compartecipi l’uno all’altro, compromessi l’uno con l’altro, come se l’uno non potesse esistere ed esprimersi senza l’altro. Una visione in perfetta sintonia con autorevoli interventi dei Superiori Maggiori del Primo Ordine fatti in occasione di ricorrenze varie, nei quali nel definire tali rapporti ci si serviva ampiamente dei concetti di *reciprocità* e di *complementarietà*⁸.

2. Il can. 303 e il cammino verso l’unità dell’Ofs

Nel processo di attuazione della “unificazione strutturale dell’Ofs” alla luce delle nuove Costituzioni⁹, fra i motivi che caratterizzano le diverse posizioni che si stanno confrontando, ha un suo ruolo anche il can. 303, che secondo alcuni non calzerebbe a pennello per l’Ofs, in quanto non esprimerebbe in modo pieno e corretto la sua natura e il suo carisma¹⁰. Si afferma che il can.303 sancirebbe una dipendenza (a motivo dell’*Altius Moderamen*) dal Primo Ordine che non corrisponde alle origini e alla storia dell’Ofs, caratterizzata sempre dalla rivendicazione dell’autonomia dal Primo Ordine¹¹. Inoltre per l’Ofs non sarebbe adeguato parlare di “*partecipazione al carisma di un Istituto di vita consacrata*” (can. 303), perché il carisma dell’Ofs non deriva da una partecipazione al carisma del Primo Ordine, ma direttamente da San Francesco, considerato fondatore dell’Ofs. E questa derivazione originaria, tra l’altro, sarebbe una delle motivazioni che fonderebbe



una forte autonomia e che porrebbe l'Ofs allo stesso livello carismatico e giuridico degli altri due Ordini dei Frati e delle Clarisse, facendo confusione tra la dimensione carismatico-comunionale e quella giuridico-pastorale¹².

In realtà queste tesi furono anticipate già nella fase di preparazione del nuovo Codice, quando P. Jaime Zudaire ofm-cap, Segretario dell'unione degli Assistenti generali del Tof, manifestò alla Pontificia Commissione per il nuovo

Codice le sue preoccupazioni in ordine alla denominazione dei terzi ordini e alle loro relazioni con i primi ordini¹³. Le stesse perplessità le ritroviamo nello studio di Andreozzi del 1988 – con la presentazione della Ministra Generale Ofs dell'epoca, Manuela Mattioli – che si conclude proprio con l'esposizione di questa tesi, che doveva essere condivisa tra gli esperti e i responsabili ai livelli più alti dell'Ofs in quegli anni in cui si stava lavorando alla revisione delle Costituzioni alla luce della Regola di Paolo VI¹⁴. L'Andreozzi, dopo aver affermato che *“non si può pretendere che il can. 303 sia un vestito su misura per il nostro Ofs”*, si pone – forse per la prima volta - l'interrogativo se l'Ofs abbia un proprio carisma o se lo *“riceve per partecipazione”* dai Primi Ordini e dal Tor; contesta l'*Altius moderamen*, ma nello stesso tempo afferma che *“è troppo poco parlare soltanto di «alta guida spirituale»”* – perché non giustificerebbe la visita pastorale – e propone una soluzione alquanto curiosa e cioè *“un'alta direzione, un potere di giurisdizione... per modum actus”*¹⁵. Tutto questo mentre i detentori di quel tanto vituperato privilegio e delle sue conseguenze (l'*Altius moderamen* affidato ai Primi Ordini) proprio in quegli anni si esprimevano autorevolmente in una maniera del tutto diversa: *“Senza l'esercizio vigile e oblativo della autorità nel nome del Signore, ogni fraternità è destinata a sfaldarsi o a vivacchiare. Noi Ministri Generali abbiamo seguito attentamente e favorito volentieri il processo di autonomia, in chiave di comunione, dell'Ordine Franciscano Secolare. Nello stesso tempo accettiamo con grande affetto la responsabilità che ci compete riguardo all'Ofs e agli Istituti Secolari di ispirazione francescana secolare. Dall'epoca di Niccolò IV fino ad oggi sono state molte le variazioni nei rapporti tra i superiori francescani e il Terzo Ordine, ora Ordine Franciscano Secolare. In ogni caso, sempre si è cercato di fondare tali rapporti su queste basi: l'unità spirituale e l'accettazione, da parte dei superiori, di una missione ricevuta dalla Chiesa. Nell'esercitare questo servizio di autorità risultano illuminanti per noi le parole usate dall'articolo 26 della Regola: **corresponsabilità e comunione**”*¹⁶.

3. La “partecipazione” al carisma

Al centro delle posizioni sopra riportate – che in alcuni casi si sono spinte fino ad ipotizzare la necessità di sviluppo dell'identità dell'Ofs verso una nuova

visione (“novum”)¹⁷ – è fondamentale, come si diceva, la critica all'espressione **“partecipazione al carisma di un Istituto di vita consacrata”** (can. 303).

Effettivamente l'espressione non rispecchia propriamente la complessa origine del Tof, né il suo sviluppo e consolidamento. Fa pensare che San Francesco abbia fondato solo il Primo Ordine, da cui sarebbe sbocciato come un virgulto il Terzo Ordine. In realtà questa visione va contro la storia e, quasi si potrebbe dire, capovolge l'evolversi degli eventi. L'Ordine della Penitenza – come ormai è accettato da tutti¹⁸ – preesiste allo stesso Francesco, che ne ha fatto parte con i suoi compagni per circa due anni¹⁹, tanto è vero che nei primi tempi i frati venivano chiamati *“i penitenti di Assisi”* (3Comp 37:1441). Successivamente Francesco partecipò il dono ricevuto dallo Spirito di vivere il Vangelo in fraternità, minorità e nella povertà radicale allo stesso Ordine della Penitenza – che in quegli anni con il *Memoriale Propositi*²⁰ stava trovando la sua prima configurazione giuridica – fecondandolo e rivitalizzandolo attraverso la testimonianza della sua vita che si proponeva di ripristinare, come tanti altri movimenti dell'epoca, la vita della Chiesa apostolica. Francesco operò questo rilancio anche attraverso indicazioni di natura spirituale da tutti ormai individuate e riconosciute nella *Lettera ai Fedeli* (cf FF 178/1-206). Col tempo, però, avvenne che quello che veniva prima fu collocato dopo. Sembra che il primo ad effettuare questa operazione in maniera ufficiale sia stato lo stesso Gregorio IX, quando nella Bolla *“Cum Dilecti”* del 1230, parlando delle realtà scaturite da Francesco, pone i penitenti al terzo posto²¹.

Il problema posto dal termine “partecipazione” si risolverebbe con una interpretazione più libera in riferimento all'Ofs, in quanto se per la nascita di altri Terzi Ordini ci fu un preciso ruolo dei Primi Ordini, per il Terzo Ordine Franciscano questo non sarebbe così determinante²². E allora si potrebbe tradurre o intendere che i secolari di cui si parla sono quelli che **“condividono nel mondo il carisma di un Istituto...”**, oppure più precisamente, come fanno le Costituzioni dei Frati Minori, che l'Ofs **“partecipa della vita, della testimonianza e della missione del carisma franciscano, alla pienezza del quale dà un suo specifico apporto necessario e complementare”** (art. 60). In realtà si tratta di concetti non molto differenti tra loro, perché per condividere bisogna partecipare, cioè avere in comune almeno una parte, anche se qui resta chiaro che la parte che si partecipa o si condivide non è il carisma dell'Istituto ma il carisma di Francesco (che in realtà è poi partecipato anche all'Istituto).

E questo in quanto il carisma di Francesco è una realtà così ampia e articolata per cui si afferma che *“è unico e complementare”*. Cioè nel carisma di Francesco ci sarebbe un *“nucleo essenziale”*, che è partecipato da tutti e tre gli Ordini che a lui fanno riferimento, e degli *“elementi specifici”* che apparterebbero ai singoli Ordini in maniera specifica, ma anche agli altri in maniera più ampia. Per esempio la secolarità in maniera ampia rientra nel carisma di tutti e tre gli Ordini, in quanto Francesco ha avuto un rapporto particolarmente aperto verso il mondo (*“questo è il nostro Chiostro”*) e che caratterizzerebbe anche le claustrali – cf. il rapporto singolare di Chiara con il mondo -, ma ci sarebbe una parte spe-

cifica che appartiene ed è vissuta in modo esclusivo dal Terzo Ordine. In questa maniera si viene a realizzare un intreccio fra le tre componenti per cui si afferma che sono “*complementari*” tra di loro, che tutte e tre concorrono all’espressione piena del carisma di Francesco – cf art. 1° della Reg. Ofs – e che se venisse meno uno dei tre il carisma stesso subirebbe un impoverimento, potremmo dire, sostanziale²³.

Ma l’espressione “*participantes*” ha un’altra interpretazione che la rende del tutto giustificata e necessaria nel contesto del Codice. La difficoltà ad accettare questa espressione nasce dal fatto che si attribuisce al can. 303 una funzione che esso in realtà non ha, e cioè la definizione del carisma dell’Ofs, facendo una grave confusione tra dimensione carismatica e dimensione istituzionale-giuridica. Il Codice con questo canone **non intende né può definire il carisma o l’identità specifica e completa di tutti i Terzi Ordini**. Questa identità viene espressa dalla legislazione propria, dalle Regole e dalle Costituzioni. Il Codice con questo canone si propone **di definire unicamente quell’elemento comune a tutti i Terzi Ordini** – o ad altre aggregazioni che hanno un altro nome ma che si configurano più o meno alla stessa maniera - che fa parte del loro carisma (la condivisione del carisma con un Istituto di vita consacrata) **e che li fa rientrare nelle condizioni per poter usufruire del “privilegio apostolico”**.

Per cui si può affermare che il Codice in **questo canone** non si propone di definire l’“*identità carismatica*” dei Terzi Ordini, ma semplicemente, se così si può dire, l’“*identità ecclesiologica*” dei Terzi Ordini, cioè la loro collocazione nell’ordinamento della Chiesa, l’elemento che li colloca in una maniera determinata e speciale nell’organizzazione ecclesiastica: essi rientrano genericamente nelle Associazioni Pubbliche – di cui si tratta in quei canoni – ma specificamente, avendo un “legame” particolare (che il codice esprime con il termine *‘participantes spiritus alicuius Instituti V.C.’*, ma che avrebbe potuto anche esprimere con il termine “condividono”) con un Istituto di Vita Consacrata, essi godono di un regime particolare, sono cioè per privilegio “affidati” alla cura pastorale e alla sorveglianza ecclesiastica di quell’Istituto e “sottratti” alla giurisdizione degli Ordinari delle Chiese locali. Di qui deriva anche che i Terzi Ordini rientrano, come i Primi Ordini, nella giurisdizione della Congregazione per la Vita Consacrata e non – come le altre Associazioni Pubbliche – del Pontificio Consiglio per le Aggregazioni ecclesiali. Se non ci fosse quel *legame* – che passa attraverso la partecipazione al carisma dell’Istituto (che è comune e condiviso) e che la Regola Ofs definisce anche con il concetto di “*reciprocità*” – non sarebbe giustificato il privilegio e l’Ofs sarebbe ridotto nella condizione delle semplici Associazioni pubbliche.

4. L’Altius Moderamen e l’autonomia-unità dell’Ofs

Nello studio dell’Andreozzi appare in maniera esagerata che il problema secolare del Terzo Ordine sia stato sempre quello dei rapporti con il Primo Ordine e della sua autonomia. Un problema che si sarebbe riaffacciato periodicamente lungo i secoli²⁴ e che avrebbe avuto una battuta d’arresto con le Costituzioni del ’57 che di nuovo affidavano esplici-


tamente i singoli Terzi Ordini Francescani ai singoli Primi Ordini.

Dopo il Concilio e la nuova Regola, le nuove Costituzioni caratterizzerebbero in maniera parzialmente nuova l’Ofs evidenziando tre elementi: l’autonomia, la secolarità e l’unità²⁵ questo solo come prima fase di un processo evolutivo da portare a pieno compimento. La Ministra Generale Ofs, E. De Nunzio, in diversi interventi ha denunciato il disagio sperimentato a suo parere dall’Ofs per un certo modo di intendere il legame con il Primo Ordine ovvero l’Altius Moderamen, propugnando con forza una unità che rafforzi l’autonomia e in questa prospettiva arriva anche lei a considerare la configurazione di Terzo Ordine (con le conseguenze dell’Altius Moderamen) come qualcosa che starebbe stretta all’Ofs²⁶.

Ora, nella Chiesa ci sono una infinità di associazioni ecclesiali, tra cui tantissime di ispirazione francescana. Un’altra associazione, che verrebbe fuori da questa specie di “rottamazione” del Terzo Ordine Franciscano, non aggiungerebbe niente di nuovo e nemmeno di utile al grande panorama francescano. Il Terz’Ordine è unico ed ha il suo valore solo così come ce lo ha consegnato la storia nella sua ricca evoluzione. A chi e a cosa gioverebbe lo smantellamento del Terz’Ordine? Al contrario la Chiesa ne ha ancora bisogno, tanto è vero che il Papa ha rilanciato i Terzi Ordini, riprendendone a parlare di nuovo dopo diversi decenni in una Esortazione Apostolica²⁷. Soprattutto è preziosa, fra tante realtà francescane, la fisionomia specifica del Terzo Ordine, che lo rende **unico proprio per quel suo legame speciale di “comunione-vitale-reciproca” con il Primo Ordine, che non è un semplice e vago sentimento di comunione, ma un rapporto organico, un impegno di assunzione di corresponsabilità, complementarietà, reciproca appartenenza**.

Questo deriva specificamente, oltre che dalla condivisione del carisma del comune Serafico Padre S. Francesco, anche da quella configurazione di rapporti tra Primo e Terzo Ordine che è sancita dal can. 303, che potremmo definire a pieno titolo, come abbiamo già ipotizzato, non solo come privilegio apostolico per il legame con il Primo Ordine, ma come un vero e proprio “*privilegio della fraternità*” che pone il Terzo Ordine al primo posto e in una maniera unica e diversa dalle tante realtà che hanno legami di una qualche comunione con il Primo Ordine e che coinvolge ambedue le componenti in una progettualità ad ampio raggio come vedevano con lucidità i Ministri Generali nella *Lettera in occasione del Centenario della Supra Montem*, con quelle felici e appropriate espressioni che mai avrebbero fatto pensare ad un successivo disimpegno da parte loro nei riguardi dell’esercizio dell’*Altius Moderamen* come “servizio di autorità” nei confronti del Terzo Ordine²⁸.

Ora, invece, si pensa di dare più



forza e più autonomia al Terzo Ordine attraverso la via di una forte "unità strutturale", che in pratica si riduce all'eliminazione delle strutture obbedienziali – che legano strettamente ogni Terzo Ordine di obbedienza al suo Primo Ordine di riferimento – e grazie a questa eliminazione si favorirebbe l'autonomia, fino al punto da indebolire l'*Altius Moderamen*, riducendo così i rapporti solo a quelli di natura comunionale e spirituale, di cui abbiamo già trattato.

5. Il supposto fondamento dell'unità strutturale

Ma dove troverebbe fondamento questa visione? Non è facile dimostrarlo. Si fa riferimento ad alcuni articoli della Regola di Paolo VI (artt. 2, 20 e, soprattutto, il 26), che sancirebbe **un rapporto nuovo non con i singoli Ordini, ma con i Primi Ordini nel loro insieme**. Di qui ne deriverebbe una responsabilità collegiale dei Superiori dei primi Ordini nei riguardi del Terzo e di conseguenza una Assistenza coordinata tramite la "Conferenza degli Assistenti". Ma questo cambiamento non è del tutto evidente, tanto è vero che la recente Sentenza della Segnatura Apostolica, intervenendo su questo punto, è costretta ad ipotizzare una deroga. Afferma, infatti, la sentenza al n. 14:

"La Regola vigente dell'Ordine Francescano Secolare fu approvata da Paolo VI il 24 giugno 1978. Nel n. 2 di questa Regola si stabilisce la configurazione dell'Ordine, che è presentato non tanto come una confederazione di spirito e di comunione, ma come unione organica di tutte le Fraternità esistenti nel mondo. Nel n. 20 poi si parla della sua connessione e coordinazione in ambito locale, regionale, nazionale e internazionale. Circa l'Assistenza spirituale da parte dei Primi Ordini e del Tor ci sono norme nel n. 26: si delibera su questo che i Consigli dell'Ordine Secolare chiedano la stessa assistenza ai superiori delle quattro famiglie francescane, alle quali l'Ordine francescano secolare è legato. Il legame pertanto dal Sommo Pontefice è stabilito non con uno o con l'altro Ordine, ma con l'intera Famiglia religiosa francescana con una implicita deroga del prescritto del can. 702 § 1 CIC 17, dove era previsto unicamente un legame con un qualche concreto Ordine religioso".


Qui la Segnatura, nonostante abbia espressamente affermato che non sarebbe entrata nel merito del problema dell'Unità, si sofferma a considerare – e non poteva non farlo in qualche maniera trattandosi di una Sentenza definitiva – l'unico argomento che fonderebbe nella Regola Ofs la necessità ineludibile (!) dell'unità strutturale definita poi nelle Costituzioni con l'eliminazione delle strutture obbedienziali²⁹. Innanzitutto la Segnatura qui evidenzia dell'art. 26 solo l'"assistenza" e questa impostazione rientra in una linea di pensiero che vuole vedere il legame tra I e III Ordine solo come un problema di assistenza spirituale. Ma in realtà non è così, perché c'è un rapporto che implica un *Altius Moderamen* (che in questo punto della Sentenza non è stato evidenziato a sufficienza) cui l'articolo 26 fa riferimento quando parla della "visita pastorale" e della "corresponsabilità" tra Primo e Terzo Ordine³⁰.

Al di là della questione dell'esercizio collegiale dell'*Altius Moderamen*³¹ e del preciso significato dell'espressione "unione organica"³², preme qui evidenziare che in questo n. 14 della Sentenza, si parla – a quanto risulta per la prima volta – di una "implicita deroga" al can. 702 §1 del CJC 17. Infatti non si accenna ad essa né fra le note della Regola – e, poiché ce ne sono tante, nulla vietava che se ne fosse fatto un cenno – né nella Lettera apostolica "*Seraphicus Patriarca*" (dove forse se ne sarebbe dovuto parlare, trattandosi di una deroga che andava a sconvolgere la configurazione dell'Ofs seguita per secoli). Ma la verità è che questa supposta deroga è una cosa del tutto nuova e, che sia tale lo dimostra, tra l'altro, il fatto che la stessa Sentenza la definisce "implicita".

E qui sorgono tanti interrogativi. E' possibile che una deroga con tali conseguenze possa essere stata di natura implicita? Chi ci assicura che Paolo VI abbia veramente ed effettivamente voluto far deroga al can. 702? Si tratta di una vera deroga o di una interpretazione degli estensori della Sentenza, di una ipotesi? Una ipotesi per dare fondamento ad un qualcosa – l'unità strutturale concepita dalle Costituzioni che sconvolge il rapporto con i primi Ordini – che altrimenti non avrebbe alcun fondamento?

Ma, supponendo che ci sia stata la deroga, con l'emanazione del nuovo Codice, che sulla materia che ci riguarda – la "partecipazione al carisma di un Istituto religioso" – non ha cambiato niente rispetto al Codice del '17, detta deroga continua a rimanere in vigore o è decaduta? E in questo secondo caso non sarebbe stato necessario una nuova deroga o una esplicitazione della deroga alla luce del nuovo Codice?

Se si riflette bene la Regola afferma: "ai Superiori delle quattro Famiglie religiose francescane, alle quali **da secoli** è collegata la Fraternità Secolare" (art. 26). Ora per secoli³³ la Fraternità secolare è stata legata alle quattro Famiglie religiose francescane in senso ampio, ma nello specifico – a livello di giurisdizione – è stato sempre collegata singolarmente ai diversi Ordini, secondo il privilegio apostolico prima e il can. 702 dopo (per cui sono sempre esistiti quattro Terzi Ordini strutturalmente autonomi). Il tipo di collegamento che viene argomentato dalla Segnatura come nuovo e come presunto motivo del cambiamento della modalità del legame – non più con uno o con l'altro ma con tutti e quattro insieme – in realtà fa riferimento alla modalità di sempre, e cioè a quella sancita nel can. 702/17 e nel can. 303/82: il legame **ai singoli** Ordini Religiosi (così è sempre stato nei secoli). Non ci si può esimere dal chiedersi come si possa affermare che il S. Padre qui avrebbe fatto una deroga e/o un cambiamento, mentre viene fatto riferimento proprio al **legame dei secoli**, che **viene ribadito e non derogato**. Non sarebbe più corretta l'interpretazione secondo cui Paolo VI non fa altro che richiamare la storia e confermarla, dicendo che come per secoli la Fraternità Secolare è stata legata alla Famiglia francescana attraverso i singoli Ordini, **continua a far riferimento ai Superiori delle quattro Famiglie religiose singolarmente e non in modo unitario o**




collegiale? Non si riesce a vedere da dove nasce l'interpretazione di un cambiamento o di una deroga nella volontà di Paolo VI.

Alla luce di questa analisi emerge chiaramente che non si può portare la Regola di Paolo VI come fondamento del tipo di unità e di relazioni del Terzo Ordine con i primi Ordini che si vuole perseguire. Forse nelle intenzioni dei proponenti della Regola era forte il desiderio di un cambiamento nel senso di una maggiore autonomia e di una relazione indifferenziata con i Primi Ordini, ma il dettato della Regola non supporta questa tendenza, anzi sembra sostenere tutto il contrario. Per cui chi vuole il cambiamento può rifarsi certamente ad altre motivazioni e giustificazioni, ma non certo alla Regola di Paolo VI. E in effetti in ordine alla strutturazione più unitaria dell'Ofs la Regola non ha inciso più di tanto in quanto i Generali non hanno avuto bisogno della Regola di Paolo VI, che ancora non c'era, per procedere ad istituire organismi e figure unitarie mentre le Costituzioni del '57 ammettevano tra i diversi Terzi Ordini solo strutture di tipo interobbedienziale-federative. Infatti: il Ciofs è stato istituito nel 1973 e con esso una Presidenza Mondiale per tutti e quattro gli Ofs anche se solo con funzioni di coordinamento. Infine l'Ofs del Brasile³⁴ ha realizzato l'unità strutturale – non interobbedienziale ma nel senso di un unico Consiglio Nazionale per tutto il Brasile e per tutto l'Ofs (dei minori, cappuccini e conventuali) – addirittura nel 1972.

Ma, ci si può chiedere ancora: se Paolo VI non ha fatto questa deroga, potevano farla i Capitoli Generali Ofs, con l'assenso dei Ministri Generali del Primo Ordine, nel proporre alla Congregazione quel tipo di Costituzioni? E poteva farla la Congregazione, che le ha approvate, eludendo così il dettato del can. 303 che parla esplicitamente di singoli Istituti? Se la Chiesa ha chiesto ai primi Ordini e al Tor di esercitare l'*Altius Moderamen*, esso va esercitato secondo le modalità della Chiesa e non modificato a proprio piacimento. Se il privilegio apostolico del can. 303 prevede un certo modo di esercitare l'*Altius Moderamen* (da parte dei singoli Istituti) potevano il Capitolo Generale Ofs, i Ministri Generali e la stessa Congregazione modificarlo, compromettendo la fedele applicazione del "privilegio apostolico"? Non si riscontra qui almeno un dubbio di procedimento illegittimo per il quale ci sarebbe da chiedere lumi di nuovo alla Segnatura o al Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi³⁵?

Per cui, invece di ipotizzare presunte e/o implicite deroghe, che non sembrano avere fondamento, forse c'è da **riflettere a pieno sul senso dell'unione organica** in stretta relazione con le esigenze del can. 303, in maniera da arrivare al **grado massimo di unità possibile compatibilmente con l'identità** – ecclesiologicalamente determinata dal can. 303 – **dell'Ofs**, se non si vuole correre il



rischio di scivolare in quel "novum", prospettato da alcune parti anche autorevoli, che andrebbe a detrimento della natura e dell'identità dell'Ofs. Ci sono certamente spazi perché questo avvenga lasciando il Terzo Ordine Franciscano nell'alveo della tradizione che l'ha ancorato saldamente alla Chiesa, ma anche alla Famiglia francescana, attraverso quel singolare e proficuo rapporto che la Regola definisce come "reciprocità vitale" e che il Codice esprime con la tanto contestata, ma anche incompresa, espressione: "*partecipazione al carisma di un Istituto di vita consacrata*".

* Assistente Regionale Ofs Minori Puglia Molise, già Ministro Provinciale e Delegato Compi per il rapporto con l'Ofs e la Gifra.

Note:

¹ Concesso secondo alcuni già da Innocenzo III subito dopo il Lateranense IV (1215); confermato da Gregorio IX nel 1228 (cf FF 3279) e poi inserito nella Regola di S. Chiara approvata da Innocenzo IV il 9 agosto 1253 (cf RsC 6,12:2791).

² Cf P. Etzi, *La cura spirituale dell'Ordine francescano secolare* (L'altius moderamen nel Codice di Diritto canonico), Ed. Porziuncola, S. Maria degli Angeli, 1996, pp. 53-55.

³ Cf can. 702§1 ('17) che recita: «*Tertiarii saeculares sunt qui in saeculo, sub moderatione alicuius Ordinis, secundum eiusdem spiritum, ad christianam perfectionem contendere nituntur, modo saeculari vitae consentaneo, secundum regulas ab Apostolica Sede pro ipsis approbatas*»; can. 303 ('83): «*Consociationes, quarum sodales, in saeculo spiritum alicuius instituti religiosi participant, sub altiore eiusdem instituti moderamine, vitam apostolicam ducunt et ad perfectionem christianam contendunt, tertii ordines dicuntur aliove congruenti nomine vocantur*».

⁴ All'inizio tutti furono presi dallo sconcerto per un decreto che, non solo derogava la necessità degli Statuti Nazionali che sono la via ordinaria di applicazione delle Costituzioni Generali e che allo stato attuale ancora non sono stati elaborati, ma vanificava anche le cosiddette "Norme Transitorie" per l'unificazione elaborate con un lavoro d'équipe di anni a livello interobbedienziale e che proprio in quei giorni vedeva l'approvazione di tutte le componenti. Anche dei Presidenti Nazionali di altre componenti erano d'accordo sul ricorso, ma all'atto concreto non fecero nulla.

⁵ Questo nella convinzione che "se non nasce da un profondo convincimento non solo della necessità ed opportunità di vivere in forma unitaria il carisma francescano partecipato dai laici, ma anche di **attuare tale progetto con strutture pienamente condivise da tutte le componenti difficilmente un organismo tanto complesso può mantenere la propria coesione**" (Lettera della CIVCSVA dell'8 aprile 1999).

⁶ Cf il testo della Sentenza in Speciale Unità e Identità, Il Cantico 2005, n. 4, p. 48-51.

⁷ Ma fin dal 5 luglio 1998 – cioè a meno di un mese dal Decreto della Ministra Generale – l'Ofs-minori avviava la riflessione "sulle modalità per una unità possibile dell'Ofs italiano in stretta aderenza allo spirito e alla lettera della Regola del '78"; richiedeva "un ripensamento sulla configurazione espressa dalle Costituzioni Ofs degli organi di governo e della loro modalità di servizio e di elezione" (cosa che la Congregazione IVCSVA confermava in una Lettera ai Ministri Generali del Primo Ordine dell'8 aprile 1999, quando prospettava la "necessità ed auspicabilità di rivedere a fondo le strutture dell'Ofs previste dalle Costituzioni che sono state approvate ad experimentum") e denunciava la loro "diffonità rispetto alla Regola" (cf Speciale Unità e Identità, Il Cantico 2005, n. 4, p. 13 e 21 per le riportate citazioni e tutto lo Speciale per i vari Documenti Assembleari).

⁸ I Ministri Provinciali italiani delle Quattro Famiglie nel 1984 nella "Lettera dei Ministri Provinciali italiani ai loro frati sull'Ordine francescano secolare" affermavano: "L'Ofs è parte integrante del carisma francescano... (il quale) o si sviluppa in tutte le sue componenti... o non si sviluppa affatto" (pp. 2-3); "Dall'unicità del carisma deve scaturire una reciprocità di rapporti vitali che esprimano chiaramente l'appartenenza all'unica famiglia e la *partecipazione ad un'unica spiritualità*" (p. 5); Nella "Lettera dei Ministri Generali della Famiglia Francescana in occasione del VII Centenario della Supra Montem", (1989), si afferma: "La consapevolezza della comune chiamata deve ispirare stima e amore per la vocazione di ciascuno (religiosi, sacerdoti e laici), volontà operosa di dare a tutti spazio per vivere la propria vocazione e missione, forme concrete di collaborazione che siano l'espressione della reciproca comunione fra tutte le componenti della Famiglia. Ciascuno di noi perde una

dimensione della propria vocazione e missione se gli manca tale prospettiva" (pp. 14-15); le "Costituzioni dei Frati Minori" all'art. 60, §1 recitano: "Al Primo Ordine è affidata la cura dell'Ofs, che... partecipa della vita, della testimonianza e della missione del carisma francescano, alla pienezza del quale dà un suo *specifico apporto necessario e complementare*".

⁹ Approvate ad experimentum nel 1990 e definitivamente nel 2000.

¹⁰ F. Cangelosi, *Autonomia e unità dell'Ordine Francescano Secolare*, in Tertius Ordo. Nuova serie, n. 2 (Roma, 2000), pp. 5-112, il quale anche in "Necessarie puntualizzazioni" (Allegato alla Lettera del 27.06.01 indirizzata al Direttore de "Il Cantico") continua a ritenere necessario il superamento dell'Altius moderamen e a chiedersi se l'Ofs sia o non sia un Terzo Ordine; cf anche: C. Piacitelli, *La specifica collocazione dell'Ordine francescano Secolare nel seno della Famiglia Francescana*, 2001.

¹¹ Cf G. Andreozzi, *Storia delle Regole e delle Costituzioni dell'Ordine Francescano Secolare*, Ed. Guerra, Perugia, 1988. In tutto l'exkursus storico l'autore sostiene la tesi della rivendicazione continua dell'autonomia, che avrebbe avuto una rinascita, dopo alcuni secoli di stasi, alla fine dell'800 e in particolare nel II Congresso Internazionale dell'Ofs (1921), in cui ci furono delle spinte fortemente unitarie (p. 249).

¹² Il Generale dei Cappuccini a partire dal 1998, in diverse occasioni, ha affermato: "lo dico ai membri dell'Ofs che erano sotto l'obbedienza dei cappuccini: **siete dispensati dal dipendere da noi; non avete nessuna dipendenza dal nostro Ordine. Desidero soltanto che abbiate con noi una dipendenza di amore. Siete autonomi, un Ordine come quello dei cappuccini, con lo stesso impegno di vivere il santo vangelo di Cristo nel mondo, e per questo non avete bisogno di alcuna dipendenza dall'Ordine cappuccino... E la più grande gloria per l'Ordine cappuccino è di avere accanto un Ordine secolare ugualmente indipendente, mantenendo solo uno stretto legame d'amore, di rispetto e di aiuto**". Come si può facilmente notare si tratta di affermazioni quantomeno ambigue, perché se questo si può dire a livello spirituale-comuniale – e più che di "dipendenza d'amore" sarebbe meglio parlare di interdipendenza – la stessa cosa non la si può dire sul piano istituzionale-pastorale, sul piano della giurisdizione. Tanto è vero che P. Cangelosi, nelle "Puntualizzazioni..." citate, sembra aver ridimensionato questo intervento del suo Generale quando afferma che si trattava di un intervento "a braccio... trascritto dal nastro". In realtà la dipendenza rimane e la ribadiscono anche le ultime Costituzioni e non si esprime solo con l'erezione delle fraternità, la visita pastorale e la nomina degli Assistenti, ma anche con la visita dei Generali al CIOFS e la facoltà degli stessi Generali di "rimuovere la Ministra Generale Ofs" (Cofs art. 84) e di "accettarne le dimissioni" (art. 83). Se si elimina questa dipendenza dal Primo Ordine la si dovrà comunque affidare a qualche altra autorità ecclesiastica (Vescovi o Congregazione).

¹³ P. Zudaire, a nome degli assistenti Generali, propose una riformulazione del c. 677 dello Schema-1980 del nuovo Codice che recitava: "Tertii ordines, vel alio simili nomine temporis usus accomodato (che passerà nel testo del nuovo Codice, dando spazio a nuove denominazioni)... sub eiusdem instituti **cura pastoralis**" (al posto di "sub **superiore** eiusdem instituti **moderamine**" che già aveva modificato il testo del c. 702 del CJC '17 che affidava all'Istituto religioso non il superior moderamen, ma lo stesso moderamen). La proposta degli assistenti generali non sarà accettata. Resterà la nuova formulazione dello schema-1980 sostituendo a 'superiore' il termine più chiaro '**sub altiore**' che chiarisce che si tratta della più alta direzione e vigilanza. Cf P. Etzi, o.c., pp. 102-103.

¹⁴ Tra di essi anche p. Boni, che partecipò in qualità di esperto dei Frati Minori al lavoro di verifica delle nuove Costituzioni redatte alla luce della Regola di Paolo VI. P. Boni propugnava insieme agli altri l'unità strutturale e l'esercizio collegiale dell'Altius Moderamen. Cf. A. Boni, *Tres Ordines hic ordinat*, Ed. Porziuncola, 1999. In "L'Assistenza spirituale dell'Ofs nella legislazione canonica attuale", in COMPI, Fedeli laici francescani, Atti dell'incontro della COMPI con gli Assistenti Ofs-Gifra e i Consigli nazionali Ofs-Gifra, Chiusi della Verna, 1990, p. Boni ritiene ormai già acquisita l'unità strutturale dell'Ofs: "Oggi l'Ofs è una associazione-terzo ordine a regime centralizzato: ha acquisito la consapevolezza di essere un'unica fraternità anche a carattere strutturale ed ha voluto superare le divisioni che gli venivano imposte dalle divisioni verificatesi nell'ambito del Primo Ordine" (pp. 73). P. Boni si azzarda a fare questa affermazione in maniera apodittica mentre qualche rigo sopra aveva affermato: "Non disponendo delle CG Ofs definitivamente approvate, la conclusione di questa nostra relazione deve attenersi alle questioni di principio" (p. 72).

¹⁵ Andreozzi, o.c. pp. 289–290.

¹⁶ "Vocazione e missione dei fedeli laici francescani nella Chiesa e nel mondo", Lettera dei Quattro Ministri Generali della Famiglia francescana (in occasione del VII Centenario della Supra Montem), 1989, pp. 36-37 (n. 48b).

¹⁷ Cf soprattutto il Cangelosi nel contributo sopra citato.

¹⁸ Soprattutto grazie agli studi di Messerman G.G., *Dossier de l'Ordre de la Pénitence au XIII siècle*, Fribourg Suisse, 1961.

¹⁹ R. Pazzelli, *San Francesco e il Terzo Ordine*, Ed. Messaggero, Padova 1982, pp. 166-168.

²⁰ Attribuito al Cardinale Ugolino (Gregorio IX), ma non tutti gli storici sono concordi.

²¹ Gregorio IX usa la denominazione: "Fratres Tertii Ordinis Sancti Francisci" nella Bolla "Cum dilecti", in Bullarium Franciscanum I, 65; lo stesso Papa nella lettera "De condidoris omnium" (1238) afferma: "Institutus per ipsum (Franciscum) tribus Ordinibus"; Giuliano da Spira nell'Ufficio Ritmico (1231-32): "Tres Ordines hic ordinat... sed Poenitentium tertius". Non si riesce pertanto a comprendere come si fa a dire che chi vuole conservare la denominazione "Terzo Ordine" non sarebbe fedele alle origini, come afferma Cangelosi.

²² Anche se secondo Esser la prima recensione della *Lettera ai Fedeli* attesta una chiara collaborazione anche degli altri frati al rinnovamento dell'Ordine della Penitenza: cf v. 2,19 della Lettera ai Fedeli (FF 178/7) che riporta l'appello: "rogamus" al plurale. Cf Esser, *Gli scritti di S. Francesco d'Assisi*, Ed. messaggero, Padova 1982, p. 214. È questo ruolo dei frati (e quindi dell'Ordine) sembra essere riconosciuto e confermato da Niccolò IV quando, con la Supra Montem non solo indica Francesco come "istitutore dell'Ordine" (della Penitenza), ma consiglia che "i Visitatori e gli istruttori vengano scelti dall'Ordine dei Frati Minori" e questo non per limitare l'autonomia, ma per salvaguardare quel legame fondativo con Francesco e, quindi, il carisma francescano.

²³ Cf *Lettera dei Ministri Provinciali italiani sull'Ordine Francescano Secolare*, in Atti della XII Assemblea dei Ministri Provinciali delle Famiglie Francescane, Ariccia 1984, pp. 74-81; J. Zudaire, *Il costante e vitale rapporto tra il Primo Ordine e l'Ordine Francescano Secolare*, ibidem, pp. 28-29; A. Marracino, *L'Assistenza spirituale all'Ofs e alla GiFra: importanza, situazione e prospettive*, in *Fedeli laici francescani*, Atti dell'Assemblea COMPI, Chiusi della Verna, 1990, pp. 34-35.

²⁴ Cf la nota n.11

²⁵ cf. De Nunzio, *Lettera di presentazione delle Costituzioni dell'Ordine Francescano Secolare* (1990).

²⁶ Nell'intervento all'Assemblea del Movimento Francescano Italiano (6-9 aprile 2000) affermava: "La Compi ha appoggiato la richiesta della Presidenza nazionale Ofs/Ofm perché si soprasseda all'approvazione degli emendamenti delle Costituzioni Generali Ofs per rimettere in discussione un 'nodo giuridico di fondo' e cioè il tema dell'autorità del Primo Ordine nei confronti dell'Ordine secolare (altius moderamen). E' questo un aspetto di estrema gravità che, per evitare l'unificazione dell'Ofs, ne mette in discussione l'autonomia".

²⁷ Cf Esortazione Apostolica Vita Consacrata, 1996, n. 54.

²⁸ "Noi Ministri Generali abbiamo seguito attentamente e favoriti volentieri il processo di autonomia, in chiave di comunione, dell'Ofs. Nello stesso tempo accettiamo con grande affetto la responsabilità che compete riguardo all'Ofs... **Nell'esercitare questo servizio di autorità risultano illuminanti per noi le parole usate dall'art. 26 della Regola: corresponsabilità e comunione**" (O.c., p. 36-37);

²⁹ In realtà le Costituzioni la definiscono solo in maniera negativa, in quanto non fanno più accenno all'interobbedienzialità. Ma nulla vieta che in alcune situazioni questa possa essere reintrodotta, tenuto conto di quanto affermano le stesse Costituzioni all'art. 71: "Consolidare il senso di unità dell'Ofs nel rispetto del pluralismo delle persone e dei gruppi, nonché rafforzare il vincolo di comunione, di collaborazione, di condivisione tra le Fraternità nazionali"; desta meraviglia – in quanto ci si aspetterebbe il contrario - l'opinione di p.J. Zudaire: "Ogni nazione deve cercare il modo più adatto alle proprie realtà di offrire alla Fraternità Secolare una assistenza spirituale e pastorale in unità e comunione. In Italia abbiamo quattro assistenti nazionali e quattro consigli nazionali; e non si può dire che l'unicità sia sempre la forma più ricca e bella dell'unità" in Atti della XII Assemblea (1984), o.c., p. 36. Per questo negli **Statuti Nazionali** si potrebbe prevedere per l'Italia un proseguimento di quella **forma di unità che fu sancita con gli organismi interobbedienziali nel 1974**, senza compromettere altre forme di unità che si ritengono più utili per il resto del mondo.

³⁰ E che le Costituzioni esplicitano facendo riferimento al c. 303 e all'Altius Moderamen (C.Ofs art. 1,4).

³¹ Contestato da diversi giuristi che si rifanno per lo più al decreto *Experimenta* emesso dalla Congregazione IVCSVA nel '72

sull'impossibilità di esercitare la giurisdizione in maniera collegiale stabilmente. Cf il lavoro della Commissione Giuridica costituita nel 2000 dal Ministro Generale dei Frati Minori di cui si riporta qualcosa in "Speciale unità e Identità", o.c. p. 27-28. Si ricorda che quattro sono i contributi di giuristi che, pur partendo da punti di vista diversi, arrivano ad una unanimità su questo punto: oltre al voto di P. Settimio Maroncelli, il voto di P. Priamo Etzi, il voto di P. Nikolaus Schorck, il voto di P. Luigi Ortaglio.

³² Che risulta forse uno dei nodi principali da sciogliere, come faceva notare P. Francesco Bravi, allora Definitore Generale Ofm e ora Vicario Generale Ofm, al Cardinale Pompedda nel corso dell'incontro con le Quattro Famiglie: *"Bisogna essere estremamente chiari perché iniziare un cammino e avere due idee di unità vuol dire ritrovarci ancora con gli stessi problemi"*. E il Cardinale in quell'occasione suggerì di far richiesta dell'interpretazione autentica della Sentenza o di rivolgersi al Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi.

³³ Cf il primo paragrafo di questo studio.

³⁴ Questo dimostra che sia sul versante del diritto (nessuno ha ancora chiarito il senso preciso e le conseguenze dell'espressione "unione organica", tanto è vero che è stata presentata una esplicita

interpellanza a riguardo) che sul piano storico l'unità strutturale così come viene portata avanti dal CIOFS non deriva strettamente dalla Regola di Paolo VI. E questo rafforza la riflessione della nota 29.

³⁵ A questo interrogativo si è sempre risposto che i primi sei articoli delle Costituzioni sono stati certamente ben vagliati dalla Congregazione, che li ha approvati per ben due volte (nel '90 e nel 2000). Ma è sufficiente questa considerazione a garantirne la legittimità? Inoltre, è vero che il privilegio è stato concesso all'Ofs e non al Primo Ordine (anche se all'origine, cioè con i decreti di Sisto IV e di Benedetto XIII, le facoltà di erigere le fraternità del Terzo Ordine e le altre facoltà erano concesse esplicitamente e direttamente ai Primi Ordini), ma con il privilegio insieme all'onere della cura pastorale del Terzo Ordine, ai primi Ordini restano quelle facoltà che derivano strettamente dal privilegio, tra cui quella di erigere le fraternità e anche il diritto-dovere di promuovere e, eventualmente, di tutelare il Terzo Ordine. E questo sembra che rimanga ai singoli Primi Ordini, secondo il can. 303. Ora si può rinunciare a questo diritto-dovere, cosa che sembra in qualche maniera prospettato nel momento in cui si afferma con forza che l'Altius Moderamen deve essere esercitato collegialmente?!

COMUNICATO ALLE FRATERNITÀ

Rif. Chiarimento della Presidenza Ciofs 30/4/2005

Siamo venuti a conoscenza in questi giorni di un "Chiarimento della Presidenza Ciofs per l'Ofs d'Italia" datato 30 aprile 2005 apparso sul sito internet del cosiddetto "Ofs d'Italia", avente come oggetto la Dichiarazione dell'Assemblea Nazionale Ofs Minori del 18/20 febbraio 2005.

La gravità di quanto affermato ci costringe ancora una volta nostro malgrado ad intervenire: ancora una volta infatti assistiamo a quella distorsione delle affermazioni e delle intenzioni che ha contrassegnato tutta l'attività del Ciofs e dell'"Ofs d'Italia" in questa vicenda che va sotto il nome di "unità".

Proprio dal tenore di questo "chiarimento" siamo ulteriormente confermati della necessità di dissociarci da chi usa questo stile per svolgere il proprio servizio all'Ofs. Il senso della nostra dissociazione dal Ciofs infatti è l'esatto contrario di quanto afferma la Presidenza Ciofs. **Noi ci dissociamo dal Ciofs perché non ci sentiamo di uscire dal Terz'Ordine Franciscano istituito da S. Francesco, cadendo nell'equivoco di un Ofs portato avanti come abbandono della identità carismatica e canonica del Terz'Ordine.**

Ci dissociamo da un certo modo di interpretare e di condurre il servizio a tutto l'Ofs; **ci dissociamo cioè da un modo di ostracizzare e radiare i fratelli**, dichiarandone la "non esistenza", invece che porsi in un cammino di incontro tra le persone, imparando insieme a ricercare la verità nella carità.


Chiunque abbia in mano il suddetto "chiarimento" della Presidenza Ciofs ed il testo della Dichiarazione dell'Assemblea Nazionale Ofs Minori può da solo con un semplice confronto rendersi conto immediatamente di quanto stiamo dicendo: **da quel testo vengono attribuite a noi affermazioni – sottolineate dal corsivo quasi fossero nostre parole – che mai abbiamo pronunciato né mai**

neppure abbiamo pensato.

Vi si dice che noi rifiutiamo la denominazione di Ordine Franciscano Secolare, ma non è la denominazione che rifiutiamo: confermandoci "Terz'Ordine Franciscano Secolare" intendiamo confermare senza equivoci lo status giuridico di Terz'Ordine che certamente non è messo in discussione dalla Regola. Il riferimento poi che la Presidenza Ciofs fa alla Lettera Apostolica "Seraphicus Patriarcha" non significa che l'Ofs non si può chiamare anche Terz'Ordine: è la stessa Regola nel suo primo Capitolo ad affermare esplicitamente che può essere usato l'uno o l'altro nome.

Si dichiara che noi rifiutiamo "la specifica collocazione dell'Ofs nella Famiglia francescana e la sua configurazione come unione organica", ma è ben evidente nella nostra Dichiarazione che non mettiamo in dubbio che l'Ofs ha una sua specifica collocazione nella Famiglia Franciscana né tanto meno mettiamo in dubbio l'unione organica: **semai l'intento è di richiamare alle caratteristiche fondamentali di quella unità organica prevista nella Regola che si sta travisando** riducendola ad un "unicum" che snatura i rapporti non tenendo conto della pluriformità del Terz'Ordine Franciscano.

Si dice sempre nel "chiarimento" che noi rifiutiamo "l'identità dell'Ofs rivendicando l'identità carismatica e canonica del Terz'Ordine perché l'autonomia e l'unità muterebbero le motivazioni fondamentali che guidano ininterrottamente il Terz'Ordine da 800 anni", mentre la nostra dichiarazione mette in evidenza senza ombra di dubbio che **non è l'unità che si mette in discussione ma quel tipo di unità**. Allo stesso modo non è l'autonomia intesa come assunzione di responsabilità laicale che noi mettiamo in discussione ma una malintesa rivendicazione di autonomia nel senso di indipendenza e distacco da quel legame con il Primo Ordine che costituisce parte essenziale dell'iden-



tità dell'Ofs. E non ci sembra elemento secondario ricordare che **la Chiesa non si fonda sulle "autonomie" ma sulla "co-appartenenza"**.

Si dice che noi rifiutiamo "la natura della Professione come delineato tanto nella Regola quanto dal Rituale dell'Ofs..." quando nella Dichiarazione a cui si fa riferimento abbiamo dichiarato che **"accettiamo incondizionatamente la Regola di Paolo VI"** e comunque mai in nessun nostro scritto, documento, o azione abbiamo messo in discussione **la Professione, per noi valore irrinunciabile**. Anzi semmai la Professione viene messa in pericolo dai varchi aperti dal Ciofs di un inserimento nell'Ordine anche per chi non ha emesso la Professione. Noi abbiamo professato una Regola con una determinata forma di vita di cui il legame specifico con il Prim'Ordine costituisce un nesso fondamentale: **vogliamo continuare a custodire e vivere questa forma di vita, così come ben espressa dal codice di diritto canonico al c 303** che non trova compatibilità con la propugnata collegialità dell'*altius moderamen* e dell'assistenza.

Riguardo poi alla seconda parte della "precisazione Ciofs" concernente "chiarimenti e rettifiche necessari", il "chiarimento" si esprime

1. sulla maggioranza. Mentre noi intendiamo portare l'attenzione su una mancanza di attenzione che caratterizza tutta la vita del Ciofs tanto da avere proditoriamente trascurato la sensibilità della stragrande maggioranza dei terziari, il Ciofs in pratica dichiara di avere risolto il problema della maggioranza attraverso la politica di "annessione" e del "fatto compiuto" portato avanti dall' "Ofs d'Italia" nonostante le disposizioni contrarie della Sentenza del S.T. della Segnatura Apostolica (28.6.2003) e malgrado **noi (non il Ciofs)** si sia chiesto (e sia ancora sub iudice) l'esecuzione della stessa Sentenza.

Nonostante i toni trionfalistici del Ciofs, i capitoli cosiddetti unitari hanno raccolto ben poca parte dell'Ofs Minori e, invece di produrre unità, hanno prodotto ulteriori lacerazioni assieme ad una decina di ricorsi; ma, quel che è peggio, questo comportamento evidenzia quanto poco importino al Ciofs la reale situazione e la sensibilità di tanti fratelli prevalenti nel loro buon diritto, in una persistente omissione del "principio di sussidiarietà" verso gli organismi ai vari livelli, e conferma lo stile di sopraffazione e di alterazione delle rappresentanze che ha contraddistinto l'azione del Ciofs fin dall'inizio.

2. sulla questione dell'identità dell'Ofs come una novità data per imposizione. La nostra fondata e documentata preoccupazione verso il novum proclamato e precostituito dal Ciofs, viene distorto nella risposta sulla Regola come se noi avessimo messo in discussione quest'ultima e la considerassimo una "novità data per imposizione", additandoci come "preconciliari".

Nulla di più incredibile perché la nostra esperienza di Fraternità Nazionale testimonia del continuo lavoro portato avanti per un processo di riconversione profonda dell'Ordine basato sulla Regola e sui Documenti Conciliari in comunione col cammino di tutta la Chiesa. Ne può dare prova la nostra Rivista Nazionale "Il Cantico" assieme alla produzione in questi anni di oltre quaranta testi di formazione, a disposizione di tutti. E l'unica realtà che ha un Centro Nazionale, gestito dai laici, è proprio l'Ofs Minori.

3. sulla Segnatura. Si arriva a delegittimare l'attività della Segnatura Apostolica per ridicolizzare

la nostra attesa di esecuzione della Sentenza e per eludere la responsabilità dei gravi atti posti in essere mentre ancora tutto è pendente presso quel Tribunale. Come si può vedere dal Decreto della Segnatura stessa del 22.7.2004 e dai successivi atti, la procedura giuridica "Actionis iudicati et executionis sententiae" è stata da noi presentata ed è tuttora pendente. Se ci ritenessimo soccombenti nel giudizio di merito (quello deciso dalla sentenza 28.6.2003 pubblicata il 4.2.2004), certamente non ne invocheremmo l'esecuzione.

4. sull' "autorità riconosciuta" all'Ofs d'Italia. Ancora una volta si vuol far pensare – facendo riferimento ad una udienza col responsabile del Dicastero competente – che ci sia un riconoscimento della Chiesa a procedere in tal senso, mentre non esiste alcun provvedimento del genere né tanto meno esiste un decreto di estinzione dell'Ofs Minori, che dunque è l'unico ad avere competenza giuridica sulle Fraternità Ofs Minori.

"Cercare ogni opportunità di dialogo che porti alla comunione fraterna" è l'invito finale a tutti i membri dell'Ofs da parte del Ciofs. Ma, come si concilia questo invito con il procedere da anni e anni come se la Fraternità Ofs Minori non esistesse, pur contro ogni evidenza giuridica, storica ed ecclesiale? Dopo aver tentato di minare in tutti i modi la vita dei legittimi organismi di governo, ora si usa la parola "dialogo" per mascherare l'invito all'accorpamento e cercare di completare l'opera confusiva e invasiva sulle nostre realtà.

C'è un inganno sulle persone e sulle Fraternità che non è possibile tollerare oltre: **si fa come se tutto fosse compiuto**; ma, anche a prescindere dalla problematica delle Costituzioni, l'unità in Italia non c'è ancora e a noi è stata data "una nostra via", come ben evidenzia la Sentenza della Segnatura e, prima ancora, il decreto della Congregazione IVC-SVA. Sarebbe colpevole da parte nostra lasciar andare avanti il metodo della prevaricazione, della denigrazione e dell'abuso esercitato in nome di un servizio caratterizzato sempre più da contorni ideologici.

La nostra dissociazione dunque si riconferma in pieno: resta un fatto dovuto **per confermare l'appartenenza al Terz'Ordine Francescano** e non venire meno allo spirito originario della Regola, in cui si sostanzia per noi il non venire meno all'impegno di vivere il Vangelo nel mondo alla maniera di S. Francesco.

Una scelta, questa della dissociazione, non voluta, lungamente meditata e sofferta, ma una **scelta necessaria per far riflettere su ciò che è fondamentale**. Noi vogliamo vivere senza abdicare a ciò che il Signore ci ha donato e riteniamo sia determinante per tutto l'Ofs lavorare comunque per l'unità "vera", una unità ecclesiale in cui il rispetto reciproco e la comunione siano il cemento di tutta la casa dell'Ofs. Una unità che può avvenire non intorno a "politiche", "colpi di mano" o "alleanze", ma solo ponendoci tutti intorno a Gesù Cristo nostro Signore.

Roma 24 maggio 2005

In fede

A nome e per conto della Fraternità Nazionale Ofs Minori
Argia Passoni, ministra nazionale Ofs Minori